

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FALCE VALERIA

Seduta del 25/02/2021

### FATTO

Alla base della vicenda vi sono commissioni che sarebbero state applicate illegittimamente, e di cui il Ricorrente con Reclamo e successivo Ricorso chiede il rimborso. Quanto al costo addebitato per la documentazione: la parte ricorrente ritiene "esoso ed ingiustificato" il costo di Euro 250,00 per la documentazione richiesta (semplici copie di estratti conto relativamente recenti e contratti inerenti ai servizi bancari). Quanto all'anatocismo: la parte ricorrente rileva come la Banca abbia praticato la capitalizzazione periodica degli interessi anche successivamente al 01/01/2014 nonostante la sopraggiunta modifica dell'art. 120 del TUB: anatocismo praticato trimestralmente fino al 30/09/2016 ed annualmente nel periodo successivo, sino alla chiusura del rapporto. Quanto alla spesa trimestrale di gestione sconfini e relativa capitalizzazione: a partire dal terzo trimestre del 2009 e fino al terzo trimestre del 2012 sarebbe stata applicata una "spesa trimestrale di gestione sconfini", che ritiene illegittima, in quanto non pattuita per iscritto (di conseguenza nulla per violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario) ed introdotta in violazione dell'art. 118, comma 2 del TUB, e comunque in contrasto con l'art. 2-bis del d.l. 185/2008, convertito con la legge 2/2009. Quanto alla commissione di istruttoria veloce e capitalizzazione: dal quarto trimestre 2012 è stata applicata la CIV (Commissione di Istruttoria Veloce), applicata illegittimamente in modo automatico, in assenza di una effettiva attività istruttoria come previsto dalla normativa di riferimento (così come illustrato nella relazione tecnica allegata al ricorso).



In sede di controdeduzioni, l'Intermediario rappresenta di aver regolarmente trasmesso le rendicontazioni e i documenti periodici di sintesi inerenti il conto e la linea di credito concessa. In ogni caso, con riferimento al costo addebitato per l'evasione della richiesta documentale ex art. 119 TUB, conferma un errore nel calcolo dei costi previsti dal Foglio Informativo inerente e si dichiara disponibile a rimborsare al ricorrente la differenza di € 145,00. Con riferimento all'applicazione della spesa trimestrale di gestione sconfini, precisa che questa è stata introdotta il 14/05/2009 in sostituzione della Commissione di Massimo Scoperto per gli utilizzi a debito del conto corrente ed applicata in conformità alla comunicazione della Banca. Deve in ogni caso ritenersi prescritta la pretesa relativa al rimborso dell'importo di € 500,00 addebitato il 30/9/2009, in quanto avanzata oltre il termine decennale di prescrizione dell'azione restitutoria, tenuto conto che la prima contestazione è stata formalizzata con raccomandata A.R. ricevuta dalla Banca il 3/12/2019. Con riferimento alla applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV), nelle condizioni economiche del contratto di apertura di credito sottoscritto dal cliente è stata espressamente pattuita la Commissione di Istruttoria Veloce, i cui criteri di calcolo sono stati resi accessibili. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, ritiene di essersi comportata legittimamente anche nel periodo 171/2014-30/9/2016, nonostante la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF dell'8 ottobre 2015, n. 7854, che si è espressa nel senso di ritenere immediatamente precettivo il divieto di anatocismo di cui all'art. 120 del TUB, nel testo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (rimasto in vigore nel periodo dall'1/01/2014 sino al 14/04/2016), pur in mancanza della normativa secondaria di attuazione.

## DIRITTO

Tenuto conto delle affermazioni dell'Intermediario con effetto vincolante con riguardo alle spese di produzione documentale che vanno commisurate al principio dell'orientamento ai costi (Collegio di Milano, pronuncia n. 10628 del 13/9/2017), per la relativa parte, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere.

Non merita di essere valutata la censura relativa alla pretesa applicazione di interessi usurari perché avanzata per la prima volta in sede di repliche e dunque tardivamente nell'ottica di consentire alle parti di acquisire una corretta rappresentazione dei fatti in vista della coposizione della controversia.

In particolare, con riferimento all'interpretazione del petitum, e alla possibilità di introdurre nuove questioni nel procedimento ABF, ulteriori rispetto a quelle prospettate in sede di ricorso, si rinvia, ex multis, alla decisione del Collegio di Milano (n. 7086/17) secondo cui non è ammissibile nel procedimento ABF una mutatio libelli ma, al più, una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso: "Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare il perimetro della domanda formulata dalla cliente considerato che non vi è coincidenza tra le conclusioni formulate in sede di ricorso, che ricalcano quelle del reclamo, e quelle esposte in sede di repliche. Sul punto, si osserva, da un lato, che - in linea con l'orientamento già espresso (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8603/2014; Collegio di Milano, decisione n. 1258/2012) - attesa la natura del presente procedimento, il Collegio deve adottare un'interpretazione conservativa della domanda della parte ricorrente; dall'altro, che tale criterio ermeneutico non può spingersi fino al punto da consentire una mutatio libelli in sede di repliche alle controdeduzioni. Tale momento difensivo, infatti, può consentire al ricorrente solo di puntualizzare le difese, ma non di introdurre, come nel caso di specie, nuove domande, precludendo, tra l'altro, il contraddittorio con l'altra parte (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 815/2016 e



5030/2015). Pertanto, la nuova domanda formulata in sede di repliche dal cliente deve essere dichiarata inammissibile.

Per il resto, il Ricorso merita di essere parzialmente accolto.

In particolare, il Ricorrente contesta l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori da parte dell'intermediario nel periodo successivo al 1.1.2014. In proposito, a fronte della novellata disciplina dell'art. 120 TUB, entrata in vigore in data 1/01/2014, il Collegio di Coordinamento ABF con la pronuncia n. 7854/2015 ha statuito l'immediata efficacia del divieto di anatocismo anche in assenza della relativa deliberazione del CICR. Il Collegio ritiene quindi di aderire all'orientamento (costantemente riconfermato, Collegio di Milano, Decisione n. 3171 del 06.02.2018) secondo cui la legge 147/2013 che ha introdotto il divieto di anatocismo ha carattere immediatamente precettivo (anche in assenza di una nuova delibera del CICR), con conseguente invalidità sopravvenuta, a partire dall'1.01.2014, delle clausole contrattuali che abbiano determinato l'addebito degli interessi contestati (Collegio di Milano, Decisioni n. 3171 del 06.02.2018 e n. 7737 del 29.06.2017). Il D.L. n. 18/2016, riformando ulteriormente l'art. 120 TUB, ha ribadito il divieto di anatocismo, facendo però espressamente salvi gli interessi di mora. In attuazione, il CICR ha emanato delibera del 03/08/2016 (con efficacia dal 01.10.2016). Poiché la questione è stata proposta e risolta dal Collegio di Coordinamento, data l'assenza di elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal Collegio di Coordinamento e tenuto conto degli indirizzi dei Collegi, non si ritiene che sussistano i presupposti per la ripresentazione della medesima questione al Collegio di Coordinamento. Con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2014 e sino all'1 settembre 2016 la relativa domanda va accolta.

Quanto alla spesa trimestrale di gestione sconfini, il Ricorrente contesta di aver mai ricevuto la proposta di modifica unilaterale da parte della banca. In proposito, il carattere recettizio della proposta di modifica unilaterale del contratto grava l'Intermediario dell'onere di provare che la comunicazione di cui all'art. 118, 2° comma, TUB sia giunta all'indirizzo del cliente, ora Ricorrente. Secondo i principi di diritto enunciati dal Collegio di Coordinamento (Decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012 e n. 3500/2012, n. 3503/2012), tale onere probatorio è senz'altro soddisfatto, laddove la banca dia la prova che la comunicazione della modifica contrattuale apportata sia stata ricevuta dal correntista, dovendosi allora legalmente presumere la conoscenza da parte di quest'ultimo. Senonché, nel caso di specie, non avendo l'Intermediario assolto all'onere probatorio che grava sullo stesso, deve ritenersi verificata la circostanza contraria, ossia deve concludersi che le modifiche contestate non sono state conosciute dalla Ricorrente (Collegio di Milano, Decisione 24209/2018). Nel caso di specie, l'Intermediario non ha provato l'effettivo ricevimento della stessa da parte del cliente. La domanda va dunque accolta.

Quanto infine alla CIV, il cliente contesta la mancanza di precisi criteri di applicazione della CIV e che la stessa sia stata addebitata in assenza di una effettiva attività istruttoria da parte dell'intermediario. Ora, l'art. 117 bis, comma 2 del TUB e l'art. 4, comma 2 del decreto CICR n. 644 del 2012 indicano che la commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento da parte dell'intermediario di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata. L'onere della prova di aver svolto la suddetta istruttoria veloce è a carico dell'intermediario, essendo per contro illegittima la commissione che sia il frutto di un automatismo procedurale (v. ABF Milano n. 9682/2017). Ancor più nel dettaglio, si osservi che l'intermediario è tenuto a fornire la prova per ciascuno degli sconfinamenti concessi, quantomeno allegando il documento relativo alle "procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a)" dell'art. 4 Delibera C.I.C.R. n. 644 del 30 giugno 2012 (ABF Torino 894/2020). La CIV, in definitiva, diviene legittimamente praticabile solo se l'intermediario dimostra: a) l'effettivo svolgimento di un'istruttoria in caso



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di sconfino; b) l'effettivo sostenimento di un costo; c) la coerenza dell'ammontare della commissione al costo sostenuto" (ABF Milano n. 24563/2019; ABF Milano n. 4971/2015). Tenuto conto che l'Intermediario non ha fornito la suddetta prova, la domanda va accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di rimborso dei costi addebitati ai sensi dell'art. 119 TUB; accoglie il ricorso con riguardo al rimborso, con buona valuta, degli interessi anatocistici applicati nel periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2016, nonché al rimborso delle spese trimestrali di gestione del conto addebitate dal III trimestre 2009 al III trimestre 2012 e infine al rimborso della commissione di istruttoria veloce addebitata dal IV trimestre 2012. Non accoglie il ricorso nel resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA